

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1839 DEL 14/10/2026

O G G E T T O

RINNOVO PER IL TRIENNIO 2026 - 2028 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA", L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CURARE A CASA" E L'IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "S. SCALABRIN" DI ARZIGNANO.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 2003/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale riferisce:

Con Delibera del Direttore Generale n. 10 del 05/01/2023 è stato approvato il rinnovo, per il triennio 2023 - 2025, del contratto di collaborazione tra l'Azienda ULSS 8 Berica, l'Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa" (C.F. 95025620246) e l'IPAB Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" di Arzignano, per lo svolgimento delle attività di assistenza e accompagnamento dei malati oncologici e dei loro familiari, a domicilio e in Hospice, nonché delle ulteriori attività di supporto previste dal contratto.

Con Delibera del Direttore Generale n. 993 del 29/05/2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'IPAB Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" di Arzignano per la gestione dell'Hospice del Distretto Ovest per il triennio 01/06/2025 - 31/05/2028.

Con nota prot. n. 129063 del 21/12/2023, il Direttore Generale ha autorizzato l'attivazione, senza oneri a carico dell'Azienda, di un servizio di consulenza nutrizionale rivolto ai pazienti oncologici presso la UOSD Oncologia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore, in adesione alla proposta progettuale presentata dall'OdV "Curare a Casa" e approvata dal competente Referente della UOSD Oncologia, precisando che tale servizio è da intendersi quale attività integrativa della Convenzione già in essere con l'Associazione.

Detta Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa" (OdV), domiciliata in via temporanea presso la Parrocchia di Santa Croce Ai Carmini, Corso Fogazzaro 254, Vicenza, si impegna ad assicurare il trasporto dei malati terminali inseriti nel piano di assistenza ambulatoriale della U.O.C. Cure Palliative dell'ULSS n. 8 "Berica" (che non necessitano di un trasporto con veicoli attrezzati), dal domicilio ai presidi ospedalieri, per eventuali accertamenti, consulenze e terapie. La stessa Associazione assicura altresì il servizio di volontariato ai malati terminali assistiti a domicilio e presso i due Hospice aziendali, nonché le attività di supporto psicologico previste dal contratto e il servizio di consulenza nutrizionale presso la UOSD Oncologia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore.

Nell'ambito del nuovo contratto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il servizio di consulenza nutrizionale sarà assicurato da due biologhe nutrizioniste, con oneri a carico dell'OdV, per i pazienti oncologici che, secondo la valutazione del medico oncologo, necessitano di supporto nutrizionale in quanto malnutriti, sia in difetto che in eccesso, o a rischio di malnutrizione.

Richiamato quanto sopra, col presente provvedimento, si propone pertanto il rinnovo triennale, dal 01/01/2026 al 31/12/2028, del contratto di collaborazione tra Azienda ULSS 8 "Berica", IPAB Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" di Arzignano e l'Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa", C.F. 95025620246, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), collaborazione che viene quantificata in una spesa massima triennale pari a € 9.000,00, di cui € 3.000,00 per ciascun anno, così suddivisa:

- Euro 1.500,00 annui, quale contributo massimo, su relazione del Presidente, per le spese collegate all'attività dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività oggetto della convenzione sopra citata, debitamente documentate;
- Euro 1.500,00 annui, quale rimborso massimo delle spese sostenute dall'Associazione per la stipula di idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.), per gli eventuali danni che i volontari dell'Associazione dovessero subire o provocare nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione;

La spesa massima collegata al rinnovo triennale 2026-2028 del contratto di collaborazione in oggetto viene imputata per:

- € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2026 – conto 55.06.000031;
- € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2027 – conto 55.06.000031;
- € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2028 – conto 55.06.000031.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il contratto di collaborazione tra l'Azienda ULSS 8 Berica, l'Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa", C.F. 95025620246, e l'IPAB Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" di Arzignano, P.IVA 00781270244, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa massima collegata al rinnovo, per il triennio 2026-2028, del contratto di collaborazione citato al punto 1. è stimata in € 9.000,00, di cui:
 - € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2026 – conto 55.06.000031;
 - € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2027 – conto 55.06.000031;
 - € 3.000,00 sul bilancio sanitario anno 2028 – conto 55.06.000031;
3. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale gli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, e di trasmettere copia del medesimo all'IPAB Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" di Arzignano e all'Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa", nonché al Direttore UOC Cure Palliative e al Responsabile dell'UOSD Oncologia di Arzignano (che afferisce al Dipartimento Strutturale di Oncologia Clinica dell'ULSS 8 Berica);
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	
	TRA	
	L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 “Berica” (di seguito denominata	
	Azienda), P. IVA 02441500242, con sede in Vicenza, Via Rodolfi n. 37, rap-	
	presentata dal Direttore Generale dott. Peter Assembergs	
	E	
	L'Organizzazione di Volontariato "Curare a Casa" (di seguito denominata	
	OdV), C.F. 95025620246, in via temporanea domiciliata presso la Parrocchia	
	di Santa Croce Ai Carmini, Corso Fogazzaro 254, Vicenza, rappresentata dal-	
	la Presidente dott.ssa Chiara Mantovan	
	E	
	L’IPAB Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano (di seguito	
	denominato Centro Servizi), P.IVA 00781270244, quale Ente gestore della	
	sede temporanea dell’Hospice del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS 8 Beri-	
	ca, ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 513 dell’11/12/2018,	
	rappresentato dal Direttore dott. Michele Testa	
	PREMESSO CHE	
	▪ La L. 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i. “Legge Quadro sul Volontariato” e la	
	L.R. del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la	
	promozione delle organizzazioni di volontariato” disciplinano, tra i molti	
	aspetti, anche l’eventuale rapporto in convenzionamento tra PP.AA. e con	
	le Associazioni di Volontariato;	
	▪ l’OdV “Curare a Casa” è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, numero di repertorio 79711;	
	▪ la ex Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, ora Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”,	

	in data 22 settembre 2000 aveva approvato con deliberazione del Direttore	
	Generale n. 441, in relazione agli indirizzi per il perseguimento degli obiet-	
	tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui alle DD.GG.RR.VV.	
	n. 1488/1999 e n. 3407/1999", il programma per "Il miglioramento dell'As-	
	sistenza Domiciliare integrata nell'U.L.S.S. n.6 Vicenza", che integrava il	
	programma "Progetto regionale relativo al potenziamento dell'Assistenza	
	Domiciliare Integrata", già approvato con le deliberazioni n.1079/1999 e n.	
	361/2000;	
	▪ la D.G.R.V. del 22 settembre 2000 n. 2989 avente per oggetto "Adempi-	
	menti regionali ex art. 1 del Decreto Legge 28.12.1998 n. 450, convertito in	
	legge 26.02.1999 n. 39" ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio di pro-	
	grammi integrati per l'assistenza al malato neoplastico grave e in condizioni	
	di terminalità, nonché per lo sviluppo delle Cure Palliative, che prevedono,	
	tra l'altro, l'organizzazione di una "rete di assistenza costituita da una ag-	
	gregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sa-	
	nitari e sociali, operante in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale	
	presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell' autonomia clinico-	
	assistenziale dei rispettivi componenti";	
	▪ la L.R. 19 marzo 2009 n.7 all'art.2 comma 2 afferma “le aziende ULSS	
	garantiscono l’offerta di cure palliative a livello del singolo distretto trami-	
	te un nucleo specificamente dedicato che opera in accordo con il medico di	
	medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato im-	
	pegnate nello stesso ambito”;	
	▪ la Legge 15 marzo 2010 n. 38 (disposizioni per garantire l’accesso alle cu-	
	re palliative e alla terapia del dolore) all’art. 8 comma 4 afferma “sono de-	

	finiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i vo-	
	lontari che operano nell’ambito delle due reti”;	
	▪ il D. Lgs 117/2017 (codice del terzo settore) all’art. 55 recita: “in attuazio-	
	ne dei principi di sussidiarietà le amministrazioni pubbliche assicurano il	
	coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-	
	programmazione e co-progettazione” e all’art. 56 “le amministrazioni pub-	
	bliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato conven-	
	zioni finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi socia-	
	li di interesse generale”;	
	▪ tra gli ammissibili all'A.D.I. rientrano anche i soggetti affetti da patologie	
	oncologiche in fase avanzata, nonché altri soggetti affetti da altre patologie	
	in fase terminale;	
	▪ uno degli scopi dell’OdV in oggetto è quello di contribuire a sviluppare un	
	programma di volontariato da offrire in assistenza domiciliare e in hospice	
	a favore dei pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolute	
	ed irreversibili, in fase avanzata, con lo scopo di garantire la qualità e la di-	
	gnità della vita alle persone sofferenti;	
	▪ con Delibera del Direttore Generale n. 993 del 29/05/2025, è stato appro-	
	vato l’accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed eco-	
	nomici tra l’Azienda ULSS 8 Berica e l’IPAB Centro Residenziale Anziani	
	“S. Scalabrin” di Arzignano per la gestione dell’Hospice del Distretto	
	Ovest per il triennio 01.06.2025 – 31.05.2028;	
	▪ con nota prot. n. 129063 del 21/12/2023, il Direttore Generale ha autoriz-	
	zato l’attivazione, senza oneri a carico dell’Azienda, di un servizio di con-	
	sulenza nutrizionale rivolto ai pazienti oncologici presso la UOSD Oncolo-	

	gia dell’Ospedale di Montecchio Maggiore, in adesione alla proposta pro-	
	gettuale presentata dall’OdV “Curare a Casa” e approvata dal competente	
	Referente della UOSD Oncologia, precisando che tale servizio è da inten-	
	dersi quale attività integrativa della Convenzione già in essere con	
	l’Associazione;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	1.1 l’OdV “Curare a Casa” si impegna ad assicurare il trasporto dei malati	
	terminali inseriti nel piano di assistenza ambulatoriale della U.O.C. di Cure	
	Palliative dell’ULSS n.8 “Berica”, che non necessitino di un trasporto con	
	veicoli attrezzati, dal domicilio ai presidi ospedalieri, per eventuali accerta-	
	menti, consulenze e terapie.	
	1.2 l’OdV si impegna ad assicurare il servizio di volontariato ai malati termi-	
	nali assistiti a domicilio - previa acquisizione del consenso da parte del mala-	
	to e della sua famiglia - all'interno del piano di intervento definito dalla	
	U.V.M.D., (programma assistenziale) che costituisce la porta unica di acces-	
	so alla rete integrata dei servizi, cui è affidata la definizione del programma	
	assistenziale e riabilitativo.	
	1.3 l’OdV si impegna a fornire ai due Hospice dell’ULSS n. 8 “Berica” (il	
	primo collocato presso l’IPAB Trento di Vicenza; il secondo collocato presso	
	l’IPAB CRA “S. Scalabrin” di Arzignano) soggetti volontari che, con la loro	
	presenza, possano essere d’aiuto al malato e ai familiari, fermo restando che	
	la figura del volontario si affianca all’équipe sanitaria ricoprendo il ruolo di	
	supporto e compagnia con eventuali altre attività verso il malato.	
	1.4 l’OdV si fa carico, inoltre, di effettuare la valutazione psico-clinica e di	

	supporto psicologico ai malati ricoverati nell'Hospice situato presso l'IPAB	
	Trento di Vicenza e verso i familiari dei medesimi, e altresì presso l'hospice	
	attivato presso l'IPAB CRA "S. Scalabrin" di Arzignano, assicurando profes-	
	sionisti psicologi-psicoterapeuti i quali opereranno sotto il coordinamento e	
	le direttive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative.	
	1.5 l'OdV si propone, inoltre, di fornire l'ausilio di una professionista psico-	
	loga-psicoterapeuta che concorra alla valutazione e al sostegno psicologico	
	dei malati presenti nell'Ospedale di Montecchio M. in carico alla UOSD -	
	Oncologia di Arzignano (che afferisce al Dipartimento Strutturale di Oncolo-	
	gia Clinica dell'Ulss) in accordo con il Responsabile della predetta Unità	
	Operativa.	
	1.6 l'OdV, infine, si impegna a fornire presso la UOSD Oncologia	
	dell'Ospedale di Montecchio Maggiore, a completamento dei trattamenti da	
	offrire al malato oncologico, un servizio di consulenza nutrizionale che verrà	
	assicurato, con oneri a proprio carico, da due biologhe nutrizioniste a decor-	
	rere dal 1° gennaio 2026, secondo la valutazione del medico oncologo per i	
	pazienti già malnutriti, sia in eccesso che in difetto, o a rischio di malnutri-	
	zione.	
	1.7 l'OdV si impegna a svolgere le attività assistenziali contemplate dal pre-	
	sente articolo per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità,	
	nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità finanziarie.	
	Articolo 2 – Adempimenti dell'Associazione	
	Per l'espletamento delle attività l'OdV si impegna a fornire quanto segue:	
	a) in relazione all'art.1, commi 1 e 2, ad assicurare l'impiego di volontari,	
	adeguatamente formati in conformità a quanto previsto dalla L. 38/2010 e	

	dalla DRGV 146 del 2021, per il trasporto dei malati terminali, in carico alla U.O.C. Cure Palliative che non necessitino di un trasporto con veicoli attrezzati, dal domicilio ai presidi ospedalieri per eventuali accertamenti, consulenze e terapie, e per l'assistenza a domicilio al malato terminale con compiti definiti dal sopracitato programma assistenziale;	
	b) in relazione all'art.1, comma 3, a fornire la presenza di volontari in Hospice a Vicenza (presso l'IPAB Trento di Vicenza) e a Arzignano (presso l'IPAB CRA "S. Scalabrin") che garantiranno il loro contributo assistenziale nell'osservanza di quanto sarà disposto dal personale di riferimento dell'Hospice (medici, psicologi e responsabile del personale di assistenza);	
	c) in relazione all'art. 1, comma 4, a garantire la presenza nell'Hospice presso l'IPAB Trento di Vicenza, e altresì presso l'hospice attivato presso l'IPAB CRA "S. Scalabrin" di Arzignano, di Professionisti psicologi terapeuti adeguatamente formati che opereranno in collegamento e secondo le direttive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative.	
	d) in relazione all'art. 1, comma 5, nei limiti di quanto consentito dalla propria disponibilità finanziaria, a garantire la presenza di un professionista psicologo-psicoterapeuta che concorra alla valutazione e al sostegno psicologico dei malati oncologici che si rivolgono all'Ospedale di Montecchio M. in carico alla UOSD - Oncologia di Arzignano (che afferisce al Dipartimento Strutturale di Oncologia Clinica dell'Ulss) in accordo con il Responsabile della predetta Unità Operativa.	
	e) in relazione all'art. 1, comma 6, a garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la presenza di due biologhe nutrizioniste per tutti i pazienti oncologici in carico alla UOSD - Oncologia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore	

	che secondo la valutazione del medico oncologo necessitano di un supporto	
	nutrizionale (consulenza) in quanto mal nutriti, sia in difetto che in eccesso,	
	o a rischio di malnutrizione;	
	f) a fornire la relazione annuale consuntiva sull'attività assistenziale svolta.	
	Articolo 3 – Adempimenti U.L.SS.	
	3.1 L'U.L.S.S.8 Berica in collaborazione con l'OdV "Curare a Casa" e gli	
	Enti Locali, intende creare una rete di solidarietà locale che, partendo dal	
	coinvolgimento delle famiglie del vicinato, porti all'individuazione e forma-	
	zione di volontari in grado di affrontare i compiti connessi all'assistenza ai	
	malati terminali.	
	3.2 L'U.L.S.S. si impegna altresì, a promuovere, di concerto con l'OdV, ogni	
	iniziativa atta a sviluppare la cultura della solidarietà nelle comunità locali,	
	nonché il pieno rispetto della personalità e dignità del malato e della sua fa-	
	miglia.	
	3.3 L'ULSS, a supporto dell'OdV "Curare a Casa" si impegna a sostenere il	
	reclutamento e la formazione dei volontari fornendo locali dotati di ausili di-	
	dattici e la disponibilità di professionisti operanti nelle cure palliative, nonché	
	a sostenere l'Associazione nella programmazione e nello svolgimento dei	
	corsi di formazione e nella calendarizzazione delle giornate di periodica su-	
	pervisione e aggiornamento.	
	Articolo 4 - Aspetti Economici	
	L'U.L.S.S., per l'attività svolta dall'OdV, corrisponderà direttamente alla stes-	
	sa, previa presentazione di rendicontazione, le spese di gestione nella seguen-	
	te misura:	
	a) Euro 1.500,00 annui quale contributo massimo, su relazione del Presiden-	

	te, per le spese collegate all'attività dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività oggetto della convenzione sopra citata, debitamente documentate;	
	b) Euro 1.500,00 annui quale rimborso massimo delle spese sostenute dall'Associazione per la stipula di idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.), per gli eventuali danni che i volontari dell'Associazione dovessero subire o provocare nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione; copia delle polizze di assicurazione dovranno essere trasmesse all'U.L.S.S. per l'acquisizione agli atti.	
	Articolo 5 – Rendicontazione	
	L'OdV si impegna ad inviare una rendicontazione annuale consuntiva delle spese sostenute con l'indicazione degli estremi normativi di esclusione dall'obbligo di fatturazione. Gli addebiti verranno pagati entro 90 giorni, dalla data di ricevimento della stessa risultante dal protocollo generale dell'U.L.S.S., previa verifica di ogni pezza giustificativa e fatta salva la disponibilità finanziaria dell'U.L.S.S.	
	Articolo 6 - Spazi	
	L'U.L.S.S., non appena la logistica aziendale lo consentirà, si impegna a ripristinare, a favore di OdV, per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, l'uso non esclusivo, a titolo gratuito, di uno spazio presso una sede aziendale.	
	L'OdV si impegna, altresì, a non pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività istituzionali dell'U.L.S.S. e dei Centri Servizi, a non modificare lo stato dei luoghi e ad adottare ogni cautela al fine di evitare qualsiasi danno.	

		neggiamento ai beni di proprietà dell’U.L.SS e dei Centri Servizi .	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza		
	7.1	L’OdV provvede, a proprie spese, nei confronti del proprio personale, ad assicurare idonee coperture assicurative per responsabilità civile, a garanzia di eventuali danni provocati a cose e/o persone.	
	7.2	Nell'espletamento delle attività assistenziali attribuite all’OdV, i volontari dovranno fare riferimento funzionale alle direttive impartite dal Direttore delle UOC dell’ULSS n.8. “Berica” Cure Palliative e Oncologia di Arzignano (che afferisce al Dipartimento Strutturale di Oncologia Clinica dell’Ulss) e dal Direttore del Centro Servizi per la sede Hospice di Arzignano.	
	7.2	Nessuna responsabilità civile, nei confronti di terzi può derivare all’U.L.SS. per eventuali danni causati dai volontari dell’OdV nell'ambito dell'attività svolta e prevista dal presente contratto.	
	7.3	L’OdV risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni subiti nel corso dell’attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, l’OdV provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dall’attività oggetto del presente contratto.	
	7.4	L’Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dall’OdV per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell’Azienda in relazione all’attività oggetto del presente contratto.	
	7.5	L’U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal	

		D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
		Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e nomina Responsabile trattamento dati	
		8.1 Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del Trattamento dei dati relativi all’attività oggetto del presente contratto è l’U.L.SS. .	
		8.2 L’U.L.SS. nomina i volontari dell’OdV e i professionisti psicologici-psicoterapeuti, nonché i biologi nutrizionisti, che collaborano con l’OdV, quali Responsabili del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di esse, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
		8.3 I volontari dell’OdV e i professionisti psicologici-psicoterapeuti, nonché i biologi nutrizionisti, che collaborano con l’OdV, si impegnano, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	

	8.4 Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l’U.L.SS.,	
	gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupo-	
	losamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione	
	delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obbli-	
	ghi garantendo agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Tito-	
	lo II del D.Lgs. 196/2003 come ripreso dal nuovo Regolamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	8.5 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni	
	generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2028	
	con possibilità di proroga, previo accordo tra parti, per un’ulteriore annualità.	
	Articolo 10 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che pos-	
	sa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qua-	
	lunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente compe-	
	tente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 11 – Inadempimento e recesso	
	11.1 Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti	
	dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni	
	di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.	
	11.2 Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateral-	
	mente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno	
	90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	

	Articolo 12 – Risoluzione	
	Le Parti concordano di riservare alla Giunta Regionale del Veneto un diritto/dovere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite	
	dell'U.L.SS., per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del presente contratto qualora	
	sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità	
	dell'OdV ai sensi e per gli effetti della L.R. 30 agosto 1993 n. 40 e comunque	
	in relazione alle disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	13.1 Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del	
	26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B.	
	13.2 È soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari	
	aziendali in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Vicenza, lì_____.	
	IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE GENERALE
	OdV “Curare a Casa”	Azienda ULSS n. 8 “Berica”
	(dott.ssa Chiara Mantovan)	(dott. Peter Assemergs)
	_____	_____

[illegible]